

COMUNE DI AREZZO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 115 del
28/4/1999

Ultima modifica approvata con Delibera Commissario
Straordinario (Consiglio) n. 23 del 3/5/2006

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

committente: **GAPPA s.r.l.**
progettista: **Dott. Arch. GIUSEPPE AGOSTINI**
GST GPP 52C18 H413F

INDICE

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art 1 - Elaborati costitutivi del Piano degli II. PP. c delle PP. A.A.	pag. n. 2
Art. 2 - Attuazione del Piano	pag. n. 2
Art. 3 - Autorizzazione	pag. n. 3
Art. 4 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.	pag. n. 3
Art. 5 - Prescrizioni tecniche	pag. n. 3
Art. 6 - Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati.....	pag. n. 4
Art. 7 - Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dentro i centri abitati	pag. n. 4
Art. 8 - Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	pag. n. 5

CAPO II

PUBBLICITA' NON AFFISSIONISTICA

§ 1 - Pubblicità Permanente

Art 9 - Mezzi pubblicitari durevoli	pag. n. 5
Art. 10 - Ambiti di intervento.	pag. n. 5
Art. 11 - Cartello pubblicitario	pag. n. 6
Art. 12 - Transenna parapetonale	pag. n. 6
Art. 13 - Preinsegna	pag. n. 6
Art. 13-bis	pag. n. 7
Art. 14 - Paline e pensi line fermata bus.	pag. n. 7

§ 2 - Pubblicità Temporanea

Art. 15 - Mezzi pubblicitari provvisori.....	pag. n. 7
--	-----------

Art. 16 - Striscione	pag. n. 7
Art. 17 - Stendardo.....	pag. n. 7
Art. 18 - Altre forme pubblicitarie.....	pag. n. 8
Art. 19 - Preinsegne provvisorie	pag. n. 8

CAPO III
PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 - Campo di attuazione.	pag. n. 8
Art. 21 - Definizione e tipologia dell'impianto	pag. n. 8
Art. 22 - Finalità dell'impianto.	pag. n. 8
Art. 23 - Prescrizioni ubicative	pag. n. 9
Art. 24 - Servizio affissionistico del Comune	pag. n. 9
Art. 25 - Distribuzione per categoria delle superfici destinate alle pubbliche affissioni.	pag. n. 9
Art. 26 - Distribuzione per finalità e attribuzione delle superfici affissionistiche	pag. n. 9
Art. 27 - Superficie prevista per le pubbliche affissioni da attribuire ai soggetti privati	pag. n. 10

CAPO IV
NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 28 - Adeguamento alla normativa.....	pag. n. 10
---	------------

APPENDICE <A>:

Delimitazione degli ambiti e quadro d'unione

APPENDICE :

Pubbliche Affissioni
Affissioni Dirette
Striscioni
Stendardi

APPENDICE <C>:

Tipologie degli Impianti Affissionistici

ALLEGATO 1

Relazione illustrativa e di asseverazione

ALLEGATO 2

Censimento degli Impianti per le Pubbliche Affissioni in atto

ALLEGATO 3

Documentazione fotografica degli impianti da rimuovere e delle nuove posizioni

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni del Comune di Arezzo è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per l'effetto degli artt. 3 e 36 del D.L.vo 507/93; esso si articola nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, nell'appendice <A>: tavola planimetrica contenente la delimitazione degli ambiti di intervento per l'inserimento della pubblicità durevole ed il quadro d'unione delle tavole per le pubbliche affissioni, nell'appendice : tabella con l'elenco degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano, elenco degli impianti affissionistici da affidare ai privati per le Affissioni Dirette, tavole riportanti le posizioni degli impianti per le pubbliche affissioni di previsione e di quelli esistenti che rispondono alle esigenze del presente Piano e le posizioni da affidare ai privati per le Affissioni Dirette, elenco delle posizioni consentite per l'esposizione di striscioni e stendardi, nell'appendice <C>: rappresentazione grafica delle tipologie consentite per l'installazione degli impianti affissionistici.

Al presente Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è allegata la relazione illustrativa, il censimento degli impianti affissionistici in atto al 30/07/98 contenente le indicazioni delle variazioni necessarie da apportare, e la documentazione fotografica relativa agli impianti affissionistici di cui è prevista la rimozione ed alle posizioni per i nuovi impianti previsti.

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni è parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare le possibilità di inserimenti pubblicitari nel territorio del Comune di Arezzo. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché attraverso il censimento degli impianti affissionistici in atto, il programma dei nuovi impianti affissionistici, e l'ubicazione degli impianti affissionistici da attribuire ai soggetti privati.

La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il presente Piano, è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati agli artt. 9 e 15 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e per mezzo delle affissioni dirette da affidare ai privati.

ART. 3

Autorizzazione

Chiunque intenda procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale, all'installazione dei mezzi pubblicitari di cui agli artt. 9 e 15, deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Arezzo ai sensi del vigente Regolamento edilizio.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari di cui agli artt. 9 e 15 lungo i tratti di strade statali, regionali o provinciali correnti fuori dai centri abitati o all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, è rilasciata dal Comune di Arezzo previa analoga autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune. Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari di cui agli artt. 9 e 15 visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciata dal Comune di Arezzo previo nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada.

L'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari di cui agli artt. 9 e 15 lungo le sedi ferroviarie, è autorizzata dal Comune di Arezzo, previa analoga autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato e nulla osta dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune.

Il soggetto interessato all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di cui agli artt. 9 e 15, deve presentare apposita domanda al Comune di Arezzo, alla quale deve essere allegata una dichiarazione in cui si attesta che il manufatto da installare è stato progettato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; alla domanda devono essere allegati, gli elaborati tecnici, ed un bozzetto del messaggio da esporre. Qualora l'impianto sia a messaggio variabile, dovranno essere presentati i bozzetti relativi a tutti i messaggi esposti. Inoltre alla domanda dovrà essere allegata l'autorizzazione o nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada se diverso dal Comune, l'autorizzazione da parte dell'ente Ferrovie dello Stato se si tratta di impianto su sede ferroviaria, l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo se si tratta di impianto in zone o aree soggette a vincolo paesaggistico o storico, artistico ed archeologico.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari durevoli di cui all'art. 9 ha durata triennale dalla data di rilascio della stessa; ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda, corredata dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni di autorizzabilità dell'impianto e da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui agli artt. 9 e 15 è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione dell'impianto in caso di danneggiamento da parte di terzi.

I danni a cose e/o persone causati dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari di cui agli artt. 9 e 15, sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a procedere alla rimozione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui agli artt. 9 e 15, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada.

ART. 5

Prescrizioni Tecniche

I Cartelli e gli altri mezzi pubblicitari di cui agli artt. 9 e 15 posti fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono essere a luce intermittente, né di colore rosso, né essere di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento; non è ammesso l'uso della luce verde in prossimità delle intersezioni.

E' vietato collocare lungo le strade ed in vista di esse cartelli e altri mezzi pubblicitari permanenti che per dimensioni, forma, colore o disegno, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o ridurne la visibilità e l'efficacia. La sagoma dovrà essere regolare e diversa dal triangolo e dal cerchio, il colore rosso sarà limitato ai marchi depositati e dovrà comunque essere inferiore al 20% dell'intera superficie; sono vietati i mezzi rifrangenti ed abbaglianti.

Su ogni cartello o altro mezzo pubblicitario permanente di cui all'art. 9 dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, in posizione facilmente accessibile, sulla quale vanno incisi i seguenti dati: amministrazione rilasciante l'autorizzazione, estremi dell'autorizzazione stessa, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza dell'autorizzazione. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari permanenti di cui all'art. 9 dovranno essere realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone. I sostegni ed i supporti devono essere generalmente di metallo e devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile. antirrotazione, sia per il mezzo pubblicitario che per l'ancoraggio al terreno; i sostegni ed i supporti devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

I plinti di ancoraggio delle strutture dovranno essere realizzati in calcestruzzo, di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse. Dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Fuori dai centri abitati, il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui all'art. 9, non può essere ad altezza minore di m.1,50 in ogni suo punto, rispetto alla banchina stradale. Il bordo inferiore degli striscioni.

Ai fini del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, le prescrizioni di cui al presente art.5 integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6

Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati

La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui all'art. 9, fuori dai centri abitati, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze calcolate nel senso delle singole direttrici di marcia:

- dal limite della carreggiata m. 3
- prima delle intersezioni stradali m.250
- prima dei segnali di pericolo e prescrizione m.250
- dalle gallerie m.200
- dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari m. 100
- prima dei segnali di indicazione m.150
- dopo i segnali di prescrizione e pericolo m. 150
- dopo i segnali di indicazione m.100
- dal punto di tangenza delle curve m. 100
- dopo le intersezioni m.100
- dal vertice dei dossi e cunette m. 100
- prima e dopo il segnale di centro abitato m.200

Le presenti prescrizioni, ad eccezione per quelle relative alle intersezioni, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed a distanza non inferiore a m. 3 dal confine stradale. E' ammesso il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari di cui all'art. 9 a distanza inferiore a m.3 dal limite della carreggiata, se in allineamento con preesistenti costruzioni fisse, muri e filari di alberi, di altezza non inferiore a m.3, purché non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali stradali.

La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è comunque vietata nei seguenti punti:

- nelle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade, che risultino comprese tra carreggiate continue
- in corrispondenza delle intersezioni stradali
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva e la corda tracciata tra i due punti di tangenza
- sulle scarpate sovrastanti la carreggiata ed aventi pendenza superiore a 45°
- sui ponti e sottoponti non ferroviari
- sui cavalcavia stradali e loro rampe
- sui parapetti stradali ed altri dispositivi di protezione e segnalamento
- in corrispondenza dei raccordi verticali di dossi e cunette.

Ai fini del Piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, le prescrizioni di cui al presente art.6 integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7

Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dentro i centri abitati

La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari permanenti di cui all'art.9 all'interno dei centri abitati, e nei tratti di strade extraurbane, per i quali è imposto, in modo non transitorio un limite di velocità non superiore ai 50 km/h, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze:

- dalle gallerie, dal punto di tangenza delle curve e dal vertice di dossi e cunette m. 100
- prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizionem. 50
- dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizionem. 25
- dai segnali di indicazione e dagli altri Cartelli e Mezzi Pubblicitari ... m. 25.

E' comunque vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art.9 in tutti i punti di cui all'art.6 terzo comma; è ammessa la collocazione dei Cartelli e degli altri mezzi pubblicitari permanenti di cui all'art.9 sulle pertinenze di esercizio, che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a m.4. Per gli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni e per le transenne parapetonali, paline e pensiline fermata bus con superficie destinata al messaggio pubblicitario inferiore ai 3 mq. per singolo impianto e singola facciata, non si applicano le norme relative alle distanze, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma I del Nuovo Codice della Strada.

Ai fini del Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, le prescrizioni di cui al presente art.7 integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.L.vo 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R.495/92 successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8

Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari di cui all'art. 9 nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico, storico artistico ed archeologico

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico. è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari di cui all'art.9, in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

CAPO II

PUBBLICITA' NON AFFISSIONISTICA

- § 1 -

Pubblicità permanente

ART. 9

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica di cui si occupa il presente Piano viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli pubblicitari, transenne parapetonali, pensiline e paline fermata bus e preinsegne.

ART. 10

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e della necessità di calibrare i criteri di intervento, in funzione dell'impatto che gli impianti pubblicitari producono sulla struttura urbana il territorio comunale viene ripartito in quattro Ambiti, come delimitati nella planimetria "Allegato A" e così definiti:

L'AMBITO N. 1 comprende le aree del centro storico di Arezzo elencate nella Declaratoria del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza di Arezzo - n.5731 del 6 giugno 1996 e le aree pubbliche di rispetto alla cinta muraria, nonché tutte le aree che ricadano all'interno della delimitazione riportata nell'Allegato <A>; in tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono la massima cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 2 comprende la restante parte del centro urbano inserito nella categoria speciale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, comprese le aree

che ricadano all'interno della delimitazione riportata nell'allegato <A>; anche in questo ambito si impongono le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica, per cui permangono le ragioni di cautela negli inserimenti pubblicitari.

L'AMBITO N. 3 comprende la parte del centro urbano inserito nella categoria normale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e la parte dei centri abitati, come delimitati ai sensi del D.L.vo n. 285/92, non compresa negli Ambiti nn. 1 e 2. In tale Ambito sarà consentito l'inserimento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari previsti dal Piano, nel rispetto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione e di quelle del Nuovo Codice della Strada.

L'AMBITO N. 4 comprende il territorio comunale esterno ai centri abitati, in cui la possibilità di inserimenti pubblicitari può avvenire nel rispetto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione secondo le limitazioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 11

Cartello pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari, sono stabilite in funzione degli ambiti di ubicazione, secondo le seguenti prescrizioni, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante:

AMBITO N. 1 e N. 2 - Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 3 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta, della superficie massima di mq.3, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt.5 e 7 delle presenti N.T.A. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e ambientali della zona. Nei muri ciechi è consentita l'installazione a parete, anche in deroga alle distanze di cui all'art. 7 con esclusione di quelle relative alle intersezioni, purché secondo un progetto concordato con il Comune di Arezzo, e non in contrasto con la normativa vigente e con le presenti N.T.A., e purché la superficie massima non superi il 10% della parete cieca. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a cinque minuti, se il cartello è installato in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. E' vietata la collocazione prima dei 200 m. dal segnale di centro abitato su tutto il territorio comunale.

AMBITO N. 4 - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta, della superficie massima di mq.6, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 48 del D.P.R. 495/92 ed agli artt.5 e 6 delle presenti N.T.A.. E' vietata la collocazione prima dei 200 m. dal segnale di centro abitato, su tutto il territorio comunale; è consentito il messaggio variabile la cui variabilità non può essere inferiore a cinque minuti, se il cartello è installato in posizione trasversale rispetto al senso di marcia dei veicoli.

ART.12

Transenna parapetonale

La transenna parapetonale è un manufatto posto lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, sia nei centri abitati che lungo la viabilità extraurbana, composto da una struttura in metallo con funzione di barriera e dell'altezza massima di m. 1,00, recante il messaggio pubblicitario. La transenna parapetonale non può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta e non può recare messaggi affissi, la sua installazione e gestione sarà affidata in più lotti previa apposita gara.

AMBITO N. 1 e N. 2 - E' consentita la collocazione delle transenne parapetonali unicamente in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti pedonali e nei casi in cui l'Amministrazione riterrà necessario installarli per motivi di sicurezza.

AMBITO N. 3 e N. 4 - E' consentita la collocazione delle transenne parapetonali la cui superficie, destinata alla pubblicità, non superi i 3 mq. per singolo impianto, in prossimità degli attraversamenti pedonali; non si applicano le distanze previste al primo comma dell'art.6 delle presenti N.T.A.

ART. 13

Preinsegna

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Dalla stessa; non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00x0,20 e superiori di m. 1,50x0,30, esse dovranno essere comunque per forma, dimensioni, colori e caratteristiche, conformi alle norme di cui agli artt. 78 e 128 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

E' ammesso l'abbinamento sulla medesima struttura di sostegno di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che siano tutte delle stesse dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica, e sono autorizzabili unicamente prima dell'intersezione stradale ed esclusivamente a 50 m. dalla stessa.

AMBITO N.1 - non è consentita l'installazione di preinsegne.

AMBITO N.2 - è consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale di alberghi, parcheggi privati ed autorimesse, cliniche ospedaliere, enti e sedi di attività di pubblica utilità, qualora a giudizio del Comune di Arezzo si reputi utile l'impianto di un sistema informativo.

AMBITO N.3 e N.4 - è consentita l'installazione di preinsegne anche per la pubblicizzazione direzionale di attività industriali, artigianali e commerciali, in conformità a quanto previsto dall'art. 134 del D.P.R. 495/92 commi 5,6,7 e 8, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impianto dovrà obbligatoriamente prevedere lo spazio per l'inserimento di sei preinsegne per ogni senso di marcia; le richieste per l'installazione di nuove preinsegne verranno autorizzate secondo il criterio di completamento di ogni singolo impianto nel rispetto di quanto prescritto al comma 1.

ART. 13-bis

In attuazione di progetti di pedonalizzazione e valorizzazione di settori urbani inclusi nell'ambito n. 1, è consentito l'inserimento di manufatti finalizzati alla pubblicizzazione direzionale delle sedi di pubblici servizi, presenti in tali contesti, in modo da facilitarne l'individuazione. Detti impianti dovranno essere valutati, per contenuti e tipologia, dagli Uffici competenti sentito il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per la Provincia di Arezzo

ART. 14

Paline e Pensiline fermata bus

E' consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici sulle Paline e Pensiline regolarmente autorizzate.

- § 2 -

Pubblicità temporanea

ART.15

Mezzi pubblicitari provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, stendardi e preinsegne temporanee. L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato ai sensi di quanto previsto dalle presenti N.T.A.

ART. 16

Striscione

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, morali, associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative; l'uso dello striscione deve essere comunque conforme alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 51 del D.P.R. 495/92.

Lo striscione deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 dalla carreggiata, ed unicamente negli appositi spazi indicati nel presente Piano; esso è autorizzabile solamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi.

Relativamente alle nuove localizzazioni previste dal presente Piano all'appendice , per l'autorizzazione dei supporti si deve far riferimento alla procedura prevista dall'art. 23 delle norme tecniche di attuazione.

ART.17

Stendardo

E' un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche,

culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da enti pubblici, morali. associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali. Lo stendardo deve essere collocato ad altezza minima di m. 3,00 dal marciapiede ed ancorato nelle posizioni indicate nel presente Piano, previo Nulla Osta dei proprietari delle strutture di ancoraggio; esso è autorizzabile solamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive, e comunque per un massimo di quindici giorni complessivi. Lo Stendardo non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta; in nessun caso Lo Stendardo può aggettare sulla carreggiata.

ART. 18

Altre forme pubblicitarie

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque realizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata, sono eccezionalmente autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare, di volta in volta, con il Comune di Arezzo, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. La durata della collocazione va concordata con il Comune di Arezzo.

ART. 19

Preinsegne provvisorie

Sono autorizzabili preinsegne provvisorie come definite all'art. 37 del D.P.R. 610/96, esclusivamente in occasione dell'apertura di nuove attività economiche, per un periodo non superiore a mesi 3 non rinnovabili.

CAPO III

PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.20

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano, in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista ed alla tipologia dell'impianto. E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione per le Pubbliche Affissioni.

ART. 21

Definizione e Tipologia dell'Impianto

L'impianto per le Pubbliche Affissioni è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare; non può essere luminoso per luce propria.

Ciascun impianto è dotato di una cimasa recante la finalità di destinazione, ed il numero progressivo di identificazione dello stesso conformemente alla numerazione riportata nella cartografia e riassunta nella tabella riepilogati va facente parte del presente Piano.

Il supporto è un cartello in acciaio zincato o in alluminio con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; la struttura portante è una struttura continua in profilati di metallo; sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati, conformemente a quanto rappresentato nell'allegato <C>:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI, in acciaio zincato o alluminio con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; sono ammessi i formati 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE, in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio); sono ammessi i formati 100x140, 140x200, 200x140.

SUPPORTO MURALE PER POSTERS del formato 600x300 in fondo metallico, sostenuto da pilastri a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm, e di colore arancione, verde o blu.

ART.22

Finalità dell'impianto

Le finalità a cui sono destinati gli impianti per le Pubbliche Affissioni possono essere istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, oppure commerciali:

GLI IMPIANTI PER FINALITA' ISTITUZIONALE, SOCIALE O COMUNQUE PRIVA DI RILEVANZA ECONOMICA sono distribuiti nell'ambito del territorio comunale in rapporto alla popolazione ivi gravante, e

sono collocati di preferenza in prossimità di edifici pubblici, sedi di circoscrizioni, centri sociali, centri di quartiere, centri commerciali, luoghi di aggregazione, scuole e chiese. Le affissioni aventi finalità istituzionale sono effettuate sui supporti mono o bifacciali su pali del formato 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 200x210, nonché su supporti murali in lamiera zincata su pali o ancorati a parete, del formato 100x140, 140x200, 200x140. Sono compresi tra gli impianti aventi finalità istituzionale gli impianti funerari, che sono caratterizzati dalla scritta "MANIFESTI NECROLOGICI"; detti impianti sono distribuiti nell'ambito del territorio comunale in rapporto alla popolazione ivi gravante, e sono ubicati in prossimità di chiese, cimiteri, uffici pubblici, sedi di circoscrizioni centri di quartiere e luoghi di aggregazione. Le affissioni dei manifesti necrologici sono effettuate sui supporti mono o bifacciali su pali del formato 100x140, 100x200, 140x200, 200x 140, 200x210 nonché su supporti murali in lamiera zincata su pali o ancorati a parete, del formato 100x140, 140x200, 200x140.

GLI IMPIANTI PER FINALITA' COMMERCIALE sono distribuiti nell' ambito del territorio comunale in rapporto alla popolazione ivi gravante. e sono collocati di preferenza in prossimità di centri commerciali e luoghi di aggregazione, nonché uniformemente all'interno dei centri abitati. Le affissioni aventi finalità commerciale sono effettuate sui supporti mono o bifacciali su pali del formato 100x140, 100x200, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300, nonché su supporti murali. in lamiera zincata, su pali o ancorati a parete. del formato 100x140, 140x200, 200x140, 600x300.

Ciascun impianto non può essere utilizzato per affissione diversa da quella di destinazione.

ART.23

Prescrizioni ubicative

Le localizzazioni degli impianti affissionistici in atto, e dei nuovi impianti previsti nel presente Piano, sono quelle indicate nell'appendice delle presenti norme tecniche.

I nuovi impianti affissionistici saranno collocati nelle zone indicate nell'appendice B previa verifica da parte dei competenti organi comunali della loro rispondenza alla normativa vigente ed alle presenti norme tecniche. e a seguito di uno studio particolareggiato da sottoporre al parere preventivo della Commissione Edilizia.

Per gli impianti confermati, in quanto ritenuti conformi nel sito, si prescrive che entro due anni dall'adozione del presente Piano vengano uniformate le tipologie previste dal Piano stesso. Inoltre la loro posizione potrà essere suscettibile di diversa ubicazione per eventuali esigenze riferite all'attuazione di progetti di sistemazione urbana, opere pubbliche stradali in genere.

Gli eventuali impianti non affissionistici già installati, che non si trovino più a distanza regolamentare dall'impianto affissionistico, vanno spostati o rimossi secondo le modalità previste dall'art. 28.

All'interno dell'Ambito n. 1, come definito all'art. 10 delle presenti norme, le caratteristiche tipologiche e i materiali degli impianti affissionistici saranno valutate tenendo conto del particolare impatto ambientale.

Lungo le strade. nei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico artistico o archeologico, la collocazione dei nuovi impianti affissionistici avverrà previo Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART.24

Servizio affissionistico del Comune

Dal censimento degli Impianti in atto al 30/07/98, risultano 1.146 Impianti Affissionistici di proprietà comunale per complessivi 5.538 mq pari a 7.610 fogli 70x100.

Nel rispetto degli indirizzi di razionalizzazione e di riordino della pubblicità esistente a cui si conforma il presente Piano, saranno rimossi gli Impianti affissionistici indicati nel censimento allegato e risultanti vetusti, o di intralcio alla circolazione pedonale, o non più rispondenti alle norme sulla circolazione stradale; risultano in situazione di rimozione 443 Impianti per complessivi 1.892 fogli. Gli Impianti affissionistici che non verranno rimossi saranno integrati con l'installazione di 185 nuovi Impianti per complessivi 2.284 fogli, per cui il presente Piano prevede che nel territorio comunale siano presenti 885 impianti per complessivi 8.002 fogli 70x100 e complessivi mq 5.750.

ART.25

Distribuzione per categoria delle superfici destinate alle pubbliche affissioni

La superficie gestita dal Servizio Affissionistico del Comune ed avente destinazione commerciale, pari a 4.800 fogli e corrispondente al 60% della superficie per le Pubbliche Affissioni (art. 9 del R.C.), è ripartita nel rispetto dell'art. 3 del R.C. secondo la categoria nella misura di 2.400 fogli del formato 70 x 100 in categoria speciale, e di 2.400 fogli del formato 70 x 100 in categoria normale.

ART.26

Distribuzione per finalità e attribuzione delle Superfici Affissionistiche

Le superfici sono distribuite in ragione della finalità del messaggio affisso, nel rispetto della ripartizione prescritta dall'art. 9 del R.C. e sono attribuite secondo le modalità che seguono:

LE SUPERFICI ISTITUZIONALI E FUNERARIE. pari a 3.202 fogli. sono affidate esclusivamente alla gestione del Servizio Affissionistico del Comune e sono quelle indicate nell' Appendice delle presenti Norme Tecniche.

LE SUPERFICI COMMERCIALI sono affidate alla gestione del Servizio Affissionistico del Comune per una superficie pari a 4.800 fogli. e sono quelle indicate nell' Appendice delle presenti Norme Tecniche, mentre sono affidate ai privati per la gestione diretta per una superficie pari a 800 fogli da installare secondo le previsioni del Piano.

ART.27

Superficie prevista per le Pubbliche Affissioni da attribuire a soggetti privati

La superficie complessiva da affidare ai privati per l'affissione diretta, prevista dall'art. 9 del Regolamento Comunale non superiore al 10% della superficie degli impianti pubblici, è pari a 800 fogli della misura 70x100, la cui installazione e gestione sarà affidata dal Comune di Arezzo previa apposita gara, divisa in quattro lotti di 200 fogli ciascuno; l'ubicazione di ciascun lotto e la categoria è quella indicata nell'Appendice delle presenti Norme Tecniche.

CAPO IV

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

ART,28

Adeguamento alla normativa

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari permanenti di cui all'art. 9, privi di autorizzazione, dovranno essere rimossi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, a cura e spese del titolare dell'impianto.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari permanenti di cui all'art. 9 esistenti sulla base di autorizzazioni, ma non più rispondenti alla normativa vigente ed alle nuove prescrizioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione, dovranno essere adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni, a cura e spese del titolare dell'impianto.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari permanenti di cui all'art. 9 e di cui è possibile lo spostamento in alternativa alla rimozione, dovranno essere spostati a cura e spese del titolare secondo i tempi che saranno fissati dal Comune; procedendo per ogni lato della strada, in senso inverso alla direzione di marcia ed effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento. Quelli che non potranno più trovare collocazione potranno essere ricollocati in altro tratto stradale, solo dopo la necessaria autorizzazione per la nuova posizione.

*Il progettista del Piano
dott. Arch. Giuseppe Agostini*